

# OGGETTO: AGGIORNAMENTO E CHIARIMENTI IN MERITO ALL' ELENCO DELLE ATTIVITA' SOSPESE ED AUTORIZZATE IN RELAZIONE DELL' EMERGENZA COVID-19

Circolare del 31 Marzo 2020

Ai tutti i Signori Clienti

Loro Sedi

Facendo seguito alle nostre precedenti circolari, come ben già sapete, II <u>D.P.C.M. 22 marzo 2020</u> ha disposto la sospensione, sino al 3 di aprile 2020, di tutte le attività non ritenute essenziali, stabilendo specifiche eccezioni elencate all'<u>allegato 1</u> al Decreto stesso, e facendo salvo quanto già disposto con il <u>D.P.C.M. 11 marzo 2020</u>. L'elencazione delle attività autorizzate, tuttavia, ha avuto vita breve, posto che con <u>Decreto MISE del 25 marzo 2020</u> la situazione è mutata.

Riepilogando richiamiamo brevemente il quadro delle disposizioni che hanno imposto l'obbligo di sospensione delle attività economiche, limitandoci a quelle attualmente in vigore:

- <u>D.P.C.M. 11 marzo 2020</u>, con riferimento alle attività di commercio al dettaglio, somministrazione alimenti e bevande e servizi alla persona. Restano autorizzate le attività indicate all'allegato 1 e 2 di tale Decreto che per comodità elenchiamo il calce alla presente circolare, precisando che il successivo <u>D.P.C.M. 22 marzo 2020</u> ha esteso la durata delle misure al 3 aprile 2020;
- <u>D.P.C.M. 22 marzo 2020</u>: sospensione di tutte le attività non precedentemente disciplinate, con l'eccezione di quelle elencate all'<u>allegato 1</u> al medesimo decreto, ed ulteriori eccezioni previste dal testo del Decreto stesso (es. attività professionali).

L'elenco delle attività consentite, definito dal <u>D.P.C.M. 22 marzo 2020</u>, è stato nuovamente modificato in data 24 marzo 2020 a seguito del confronto intercorso tra il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e le sigle sindacali nazionali, confronto dal quale è scaturita l'introduzione di alcune modifiche all'<u>allegato 1</u> del D.P.C.M. del 22 marzo 2020, che per Vostra comodità Vi inviamo in allegato alla presente circolare.

### Sinteticamente sono considerate attività e servizi essenziali e pertanto proseguono l' attività:

- 1) Filiera degli alimenti/bevande;
- 2) Sanità/Farmaceutica;
- 3) Energia/Acqua/Rifiuti;
- 4) Trasporti di merci e persone;
- 5) Commercio e riparazioni di mezzi a sostegno di industrie e famiglie;
- 6) Pubblica amministrazione con i suoi servizi.

Giova peraltro sottolineare ed evidenziare, che le imprese, che per effetto delle disposizioni attuali NON vengono annoverate tra quelle esercitabili in quanto il Codice ATECO non le comprende tra le attività ritenute essenziali dall' allegato 1 del DCPM 22/03/2020, ma che producono beni o servizi funzionali ad assicurare la continuità delle filiere essenziali di cui all'allegato 1 del DPCM anzidetto possono continuare ad esercitare previa comunicazione da effettuarsi tramite PEC alla Prefettura competente per Sede Legale dell' impresa e mediante apposito modulo indicante la denominazione e i dati anagrafici dei clienti committenti il servizio ritenuto essenziale, nonché altri dati tra i quali i servizi o prodotti oggetto del rapporto contrattuale.

<u>Tale comunicazione deve essere fatta preventivamente rispetto all' inizio dell'attività d'impresa</u> <u>o dello spostamento per motivi di lavoro.</u>

Di particolare importanza sono infine le risposte pubblicate sul sito istituzionale del Governo in data 26 marzo 2020 delle quali pubblichiamo quelle di maggiore interesse da cui si rileva, specificatamente per i commercianti al dettaglio, un concetto interessante, più volte ribadito e cioè quello che disciplina il fatto che il commercio al dettaglio (ed attività assimilate) può essere effettuato per qualsiasi genere di prodotto/articolo se la consegna avviene a domicilio dell' acquirente, per il tramite del commerciale o suo incaricato e senza ovviamente apertura, né accesso all' esercizio.

### Si elencano alcune risposte alle FAQ del 26 marzo 2020 relative al Decreto "loRestoaCasa":

Le attività commerciali che vendono generi alimentari o beni di prima necessità e che quindi rimangono aperte, possono consentire ai clienti l'acquisto anche di beni diversi come, ad esempio, abbigliamento, calzature, articoli sportivi, articoli di cancelleria, giocattoli, etc.?

No. Non è consentita la vendita di prodotti diversi rispetto a quelli elencati nelle categorie merceologiche espressamente indicate di cui all'allegato 1 al <a href="Dpcm 11 marzo 2020">Dpcm 11 marzo 2020</a>, per come comunque integrato dall'art. 1, comma 1, lettera f), del <a href="Dpcm del 22 marzo 2020">Dpcm del 22 marzo 2020</a>. Pertanto, il responsabile di ogni attività commerciale, comunque denominata (ipermercato, supermercato, discount, minimercato, altri esercizi non specializzati di alimentari vari), può esercitare esclusivamente l'attività di vendita dei predetti generi alimentari o di prima necessità ed è, comunque, tenuto a organizzare gli spazi in modo da precludere ai clienti l'accesso a scaffali o corsie in cui siano esposti beni diversi dai predetti. Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita. Tale regola vale per qualunque giorno di apertura, feriale, prefestivo o festivo.

I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio?

Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro (i prodotti di prima necessità sono elencati nell'allegato 1 al Dpcm 11 marzo 2020).

È consentita la vendita in negozio (vendita al dettaglio) di prodotti la cui produzione è ancora consentita (dall'allegato 1 del Dpcm 22 marzo 2020), ma che non sono elencati nell'allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020?

No. Le attività di commercio al dettaglio restano disciplinate dall'allegato 1 del <a href="Dpcm 11 marzo 2020">Dpcm 11 marzo 2020</a>. La produzione di prodotti, autorizzata ai sensi dell'allegato 1 del Dpcm 22 marzo 2020 (aggiornato dal Dm 25 marzo 2020) non ne autorizza la vendita al dettaglio. Restano comunque consentite le altre forme di vendita previste dall'allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020 (via internet; per televisione; per corrispondenza, radio, telefono; per mezzo di distributori automatici).

### Ho un sito per la vendita di prodotti online. Posso continuare l'attività di vendita?

Sì, l'attività di commercio di qualsiasi prodotto effettuato online ovvero mediante altri canali telematici è sempre consentita alla luce della disciplina per gli esercizi commerciali prevista dall'allegato 1 del <u>Dpcm 11 marzo 2020</u>, ancora vigente.

## Le officine meccaniche per autoveicoli, biciclette e motocicli possono continuare a svolgere la propria attività?

Sì, le attività di riparazione e manutenzione autoveicoli e motocicli (officine meccaniche, carrozzerie, riparazione e sostituzione pneumatici) possono continuare a svolgere la loro attività in quanto considerate essenziali alle esigenze della collettività. Allo stesso modo sono autorizzate le attività connesse a consentire lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione quali la vendita, all'ingrosso e al dettaglio, di parti e accessori di ricambio. Tuttavia, al fine di evitare il contagio, l'attività deve essere svolta con le seguenti precauzioni: a) limitare il contatto con i clienti e adottare le necessarie precauzioni sanitarie (rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, utilizzo di guanti e mascherine sanitarie di protezione); b) favorire, ove possibile, l'attività di vendita per corrispondenza e via internet di parti e accessori di ricambio.

Sono un rivenditore di sigarette elettroniche e prodotti liquidi da inalazione ed esercito l'attività di vendita un piccolo esercizio di vicinato. Quale regime si applica alla mia categoria?

Le rivendite di sigarette elettroniche e prodotti liquidi da inalazione rientrano tra le categorie di esercizi esclusi dall'obbligo di sospensione e/o chiusura rientrando nella definizione di vendita di prodotti per fumatori. La vendita è consentita sia se effettuata in tabaccherie ordinarie sia se effettuata in esercizi di vicinato diversi dalla tabaccherie, a condizione che si tratti di esercizi specializzati nella vendita esclusiva di sigarette elettroniche e prodotti liquidi da inalazione.

Sono un venditore di prodotti e alimenti per animali domestici. Posso continuare a svolgere la mia attività?



Sì, è consentita la prosecuzione dello svolgimento dell'attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati di piccoli animali da compagnia e di prodotti e alimenti per animali da compagnia.

Le erboristerie rientrano tra gli esercizi commerciali la cui attività è stata sospesa a seguito dell'adozione del Dpcm dell'11 marzo 2020?

No. L'attività di erboristeria è da ritenersi assimilabile a quella del commercio di prodotti per l'igiene personale ovvero di generi alimentari.

Sono sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche artigianali, che effettuano il consumo sul posto e/o prevedono l'asporto (compresi preparazione di pasti da portar via "take-away" quali, ad esempio, rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio senza posti a sedere)?

Sì, tali attività sono sospese, fatta eccezione per gli esercizi che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali. Resta consentito il servizio di consegna a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

Quali sono gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che possono continuare la propria attività?

In seguito all'entrata in vigore <u>dell'ordinanza del Ministro della Salute</u> del 20 marzo, restano aperti solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti negli ospedali e negli aeroporti, con l'obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Inoltre, restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali. Sono chiusi invece gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante al di fuori della rete autostradale.

I bar gli altri esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, che vendono anche prodotti commerciali consentiti, come tabacchi o quotidiani, possono restare aperti?

In questi esercizi, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa, mentre possono continuare le attività commerciali consentite ai sensi dell'allegato 1 del <u>Dpcm 11 marzo</u> 2020.

Le aziende che preparano cibi da asporto preconfezionati, anche all'interno di supermercati o comunque in punti vendita di alimentari, possono continuare la loro attività? Sì, ma possono soltanto effettuare la vendita o la consegna a domicilio dei cibi preconfezionati, senza prevedere alcuna forma di somministrazione o consumo sul posto.



La consegna a domicilio di alimenti e bevande è consentita solo alle attività di ristorazione o vale anche per le altre attività di produzione e vendita di alimenti e bevande, come per esempio un bar o una pasticceria?

Tutti gli esercizi autorizzati alla commercializzazione e somministrazione di cibi e bevande, compresi i prodotti agricoli, possono consegnare a domicilio tali prodotti. Devono essere rispettati i requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza l'attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

### Gli stabilimenti balneari sono soggetti a chiusura?

**Sì.** Gli stabilimenti balneari devono restare chiusi o l'apertura deve essere sospesa, ove siano già aperti, perché sono pubblici esercizi destinati ad attività ricreative, sportive e perché sono luoghi di aggregazione.

### Le concessionarie di automobili rimangono aperte?

No, rientrano tra gli esercizi commerciali la cui attività è sospesa.

Il nuovo Dpcm del 22 marzo prevede che sia sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna, tra l'altro, di prodotti agricoli e alimentari. La vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, ammendanti e di altri prodotti simili è consentita?

Sì, è consentita, in quanto l'art. 1, comma 1, lettera f), del <u>Dpcm del 22 marzo 2020</u> ammette espressamente l'attività di produzione, trasporto e commercializzazione di "prodotti agricoli", consentendo quindi la vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti etc. Peraltro tale attività rientra fra quelle produttive e commerciali specificamente comprese nell'allegato 1 dello stesso Dpcm "coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali", con codice ATECO "0.1.", per le quali è ammessa sia la produzione sia la commercializzazione. Deve conseguentemente considerarsi ammessa l'apertura dei punti di vendita di tali prodotti, ma in ogni caso essa dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore.

Sperando di aver fatto cosa utile e gradita ci riserviamo di comunicarVi ulteriori chiarimenti, qualora si rendessero necessari.

Il nostro Studio, chiuso al pubblico fino al **17 aprile 2020**, resta a Vostra disposizione con i canali telefonici e telematici, per assistervi in ogni esigenza, compatibilmente con la riduzione del personale attuata, come da indicazione delle Autorità Governative in relazione all'emergenza COVID-19.

Anche se siamo distanti, siamo sempre al Vostro fianco!!



### Elenco delle attività commerciali che <u>NON sono tenute alla sospensione</u> fornito nell' allegato 1 al D.P.C.M. 11 marzo 2020:

- ipermercati
- supermercati
- discount alimentari
- minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di **computer**, periferiche, attrezzature per le **telecomunicazioni**, elettronica di consumo audio e video, **elettrodomestici**
- commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codice ATECO 47.2)
- commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ATECO 47.4)
- commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- farmacie
- commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di **medicinali non soggetti a prescrizione medica** (parafarmacie)
- commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toeletta e per l'igiene personale
- commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura ed affini
- commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione (televendite)
- commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.